



*Giunta Regionale della Campania*

*Area Generale di Coordinamento*

*Lavori Pubblici. Opere Pubbliche*

*Attuazione Espropriazioni*

*Il Coordinatore*

*Napoli, li .....*

Al Coordinatore dell'Area Generale di  
Coordinamento 11 - *Sviluppo Attività*  
*Settore Primario*

e p.c. Ai Settori Provinciali del Genio Civile di:  
ARIANO IRPINO  
AVELLINO  
BENEVENTO  
CASERTA  
NAPOLI  
SALERNO

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2012. 0506423 03/07/2012**

Mittente : A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione esp

Assegnatario : A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Classifica : 15. Fascicolo : 1 del 2012



All'Assessore Regionale ai LLPP

LORO SEDI

**Oggetto: Obbligo di denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83, per interventi che interessano le strutture portanti di muretti a secco.**

Come rappresentato con nota dell'A.G.C. 11 prot. 417473 del 31/05/2012, gli Uffici della stessa Area erogano finanziamenti per il ripristino e l'ampliamento di muretti a secco con funzione di sostegno a terrazzamenti, che in taluni casi raggiungono anche altezze di 4 m, per i quali hanno l'onere di verificare se risultano debitamente acquisite le autorizzazioni previste, compreso quella prescritta dall'art. 94 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

A tal fine, è stato chiesto allo scrivente, in ragione del coordinamento che esercita nei confronti dei Settori Provinciali del Genio Civile – quali Uffici competenti a ricevere le istanze finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni di che trattasi, se i descritti interventi richiedono o meno dette preventive autorizzazioni.

Premesso ciò, occorre in primo luogo far presente che il richiamato art. 94 prevede che *«fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità ... non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione»*. Nella Regione Campania, il cui territorio è interamente dichiarato sismico ad alta, media o bassa sismicità (rispettivamente, zone sismiche 1 – 2 – 3) le vigenti norme regionali (legge n. 9/1983 s.m.i. e regolamento n. 4/2010 s.m.i.) hanno previsto che tale divieto vale, sostanzialmente, anche per le zone a bassa sismicità (z.s. 3): per esse, infatti, in luogo dell' "autorizzazione sismica", va acquisito (salvo alcune eccezioni) il "deposito sismico", e anche in tal caso non si può dare inizio ai lavori se detto titolo non è stato preventivamente acquisito, sulla base di un progetto delle strutture elaborato secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.).

In tutti i casi è però necessario stabilire preliminarmente se i lavori che interessano in questa sede sono sottoposti – o meno, all'applicazione del richiamato art. 94, che l'art. 83 dello stesso D.P.R. riferisce a *«tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche»* (intendendo compreso nel concetto di pubblica incolumità, per costante giurisprudenza, anche la privata incolumità).

E' agevole osservare che tale disposizione non si presta a definire tipologie di opere da ritenersi, a priori, escluse dall'obbligo dell' "autorizzazione" o "deposito" sismico e quindi dall'obbligo dell'elaborazione di un progetto strutturale rispettoso delle N.T.C.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, competente in ordine all'applicazione delle norme tecniche, ha infatti ravvisato (parere n. 190 del 15/6/99) che *«... per le opere cosiddette "di modesto rilievo", non potendosi*

*stabilire, di norma, la loro esclusione dalle procedure di controllo previste dalla legge, né definirne in modo univoco l'entità fisica ovvero individuare a priori categorie di opere certamente escluse, si ritiene sia compito primario del progettista valutarne attentamente l'importanza ai fini della sicurezza strutturale e, quindi, la necessità o meno di applicazione della normativa antisismica» e ha conseguentemente concluso che «... non si può che affidare, innanzi tutto alla responsabilità del progettista e successivamente alla verifica da parte dell'Ente territoriale preposto, ogni valutazione di merito rispetto alla varietà dei casi che si prospettano, assumendo come unica discriminante il criterio della sicurezza in funzione della pubblica incolumità».*

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli Uffici di codesta A.G.C. possano correttamente adempiere l'obbligo di controllo sopra richiamato verificando che sia stata acquisita l' "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico", presso il Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio; oppure, se tale provvedimento autorizzativo dovesse mancare, verificando che tra la documentazione loro trasmessa sia compresa una relazione tecnica del progettista (tecnico abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine professionale) che dimostri, in ragione dell'esiguità dell'opera e dell'inesistenza di rischi per la pubblica e privata incolumità, che detto provvedimento non è richiesto ai sensi dell'art.83 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. E' opportuno sottolineare, a tal proposito, che la citata relazione tecnica non può essere sostituita da una mera dichiarazione dell'insussistenza di tale obbligo, ma anzi, essa deve essere adeguatamente argomentata, fornendo i dati di fatto e le valutazioni elaborate (quali la distanza da siti frequentati da persone o interessati dalla presenza di manufatti, ecc.) che sono necessari per valutare la correttezza delle conclusioni a cui perviene.

Più in particolare, gli Uffici di codesta A.G.C. 11, qualora dovessero nutrire motivati dubbi all'esito dell'istruttoria di tale relazione, redatta come sopra specificato, potranno avvalersi della collaborazione del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, in ragione della funzione, da esso svolta, di Organo di controllo sull'osservanza delle norme tecniche, come stabilito dall'art.103 del D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 9/1983 e ss.mm.ii., sottoponendo allo stesso la documentazione del caso.

Restano ovviamente ferme, indipendentemente dai riscontri che spettano a codesta A.G.C. 11 in relazione ai finanziamenti che eroga, la primaria responsabilità del progettista, che è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni di cui all'art.83 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. (e che nei casi dubbi si risolverà, cautelativamente, nel senso di procedere alla progettazione delle strutture, nel rispetto delle N.T.C., e di far acquisire al committente il dovuto "provvedimento sismico") e la competenza dei richiamati Organi nel verificare, in sede di controllo, la corretta applicazione delle citate norme.

SC/NDB  


Geol. Italo Giulivo  
